Rapporto 0428

Della Commissione speciale in materia elettorale sul messaggio 22 giugno 1953 concernente la legge sulla iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato (del 22 giugno 1953)

Onorevoli signori,

Presidente e Consiglieri,

La Commissione speciale in materia elettorale nominata nella seduta 20 aprile 1953, che si è occupata dei progetti di legge sull' esercizio dei diritti politici (L.D.P) e sulle votazioni ed elezioni (L.V.E), in omaggio al voto del Gran Consiglio nel senso che tutta la materia legislativa riferentesi a votazioni ed elezioni formasse un unico corpus juris, ha pure esaminato il progetto di legge sulla iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato. Il regime attualmente in vigore è retto da un complesso di quattro leggi e un decreto legislativo: leggi 25 novembre 1892 concernenti l' iniziativa costituzionale, l' iniziativa legislativa e il referendum; legge 3 dicembre 1892 regolante l' esercizio del diritto di revoca del Consiglio di Stato; decreto legislativo 29 novembre 1921 che modifica alcune disposizioni procedurali delle leggi sopracitate.

Nell' intento di unificare la materia e di rendere i testi legislativi di più facile consultazione, il 9 settembre 1946 venne presentato al Gran Consiglio un progetto di legge generale regolante l' esercizio di questi diritti, progetto che, dopo alcune modifiche apportate dalla Commissione della Legislazione, venne approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 13 novembre 1946. Questo disegno di legge non entrò però mai in vigore, l' approvazione allo stesso essendo stata data con la riserva della pubblicazione contemporanea con i testi della L.D.P. e della L.V.E.

Questi due ultimi progetti di legge vennero, in seguito, rielaborati, specialmente per quanto ha tratto alla modalità delle elezioni. Nelle more della fase preparatoria e della procedura parlamentare, il Consiglio di Stato venne invitato dai rappresentanti dei partiti, nel corso della conferenza che ebbe luogo il 24 maggio 1950, a rielaborare anche il progetto di legge che ne occupa.

La vostra Commissione ha esaminato il progetto e ritiene di proporvene l'accoglimento con le lievi modifiche che saranno rilevate in appresso.

Osserviamo in primo luogo che , nei confronti della legislazione attualmente in vigore , non vi sono innovazioni di principio : sono sempre uguali i principi informatori dei diritti di iniziativa , referendum e revoca del Consiglio di Stato e le condizioni essenziali che regolano l' esercizio degli stessi in quanto chi ha preparato il progetto si è giustamente preoccupato di non aggravarle.

Rileviamo in particolare:

- il numero delle firme prescritte per provocare la consultazione popolare è quello previsto dall' attuale legislazione , ossia : 7.000 per le iniziative costituzionali , 5.000 per l' iniziativa legislativa , 5.000 per il referendum , 11.000 per la revoca del Consiglio di Stato ;
- libertà di raccolta delle firme ;
- possibilità di presentare per la iniziativa di riforma parziale della Costituzione e per la iniziativa legislativa progetti elaborati o domande generiche.

Le innovazioni contenute nel progetto si riferiscono alla modalità dell' esercizio dei diritti di iniziativa, referendum e revoca del Consiglio di Stato; dette innovazioni rendono più chiara e più semplice la procedura atta a provocare la consultazione popolare.

Dal punto di vista della tecnica legislativa questo progetto presenta, su quello approvato dal Gran Consiglio il 13 novembre 1946 i vantaggi di una più logica distribuzione della materia e il pregio di riportare nella legge le norme fondamentali con l' identica formulazione degli articoli costituzionali riferentisi alla materia stessa, adottati con le riforme 24 febbraio 1946 e 15 aprile 1951.

A. L'iniziativa

In questo capitolo sono contenute le norme generali che regolano la fase preparatoria , le quali fanno stato anche per il referendum e la revoca del Consiglio di Stato , riservate le particolarità di ciascun istituto. Rileviamo alcune innovazioni tra le più importanti:

- l' esplicita affermazione che spetta sempre al Gran Consiglio di dichiarare la validità o la non validità di un' iniziativa :
- il principio secondo cui i promotori , incondizionatamente , possono ritirare una domanda di iniziativa (questo principio vige anche in campo federale) quando a ciò siano espressamente autorizzati dai firmatari , con questa logica conseguenza : quando rimane il solo controprogetto e , analogamente , quando il Gran Consiglio accetta e , meglio , fa propria l' iniziativa , non si procede a votazione popolare , applicandosi in questo caso la procedura legislativa prevista dall' art. 32 della Costituzione con la riserva del diritto di referendum ;
- alle sanzioni della legge penale per coloro che abusano del loro diritto di firma, sottoscrivendo una lista con altro o nome o più di una volta, viene aggiunta una sanzione amministrativa multa sino a Fr. 100,--inflitta dal Dipartimento dell' interno e non dal Consiglio di Stato, come prevedeva il progetto governativo. La

Commissione ha così modificato il progetto nell' intento di uniformare questa procedura a quella in materia di contravvenzione :

- l' orario di apertura delle Cancellerie comunali per l' apposizione delle firme , fissato nel progetto <nelle ore consuete di apertura> è stato allargato dalla Commissione nel senso che le Cancellerie comunali dovranno essere aperte a questo scopo per almeno due ore il sabato e la domenica immediatamente precedenti la scadenza del termine per la raccolta delle firme. Ciò , avuto riguardo a situazioni che possono verificarsi in piccoli Comuni.

B. II referendum

I principi informatori sottoposti a votazione popolare, quando il prescritto numero di cittadini lo chiede.

C. La revoca del Consiglio di Stato

L'unico importante ritocco alle disposizioni ora vigenti concerne l' epoca della presentazione della domanda di revoca del Consiglio di Stato. La legge 3 dicembre 1892 prevede che la domanda di revoca non può essere presentata prima che siano trascorsi quattro mesi dall' elezione integrale del Consiglio di Stato. Questo termine è stato portato ad un anno con l' aggiunta che la revoca non può essere domandata nell' ultimo anno del periodo di nomina. La procedura di revoca è di una durata piuttosto lunga , per cui mal si comprenderebbe una diversa soluzione.

Vi sono poi ragioni superiori che militano a favore di quella propostaci dal messaggio governativo:

- doversi vedere il Consiglio di Stato all' opera prima di poterlo giudicare ;
- non doversi inscenare la procedura di revoca quando si è ormai alla vigilia del rinnovo dei poteri.

D. Modifiche proposte dalla Commissione speciale

Salvo quelle poche , cui abbiamo precedentemente accennato , queste modifiche rivestono piuttosto carattere redazionale : sono state proposte ed adottate dalla Commissione nell' intento di rendere più chiara e più uniforme la dizione.

Eccone il dettaglio:

Art. 2 cpv. 1

.... devono depositarne il testo, firmato....

Art. 3 cpv. 1

Se l'iniziativa chiede la riforma....

Art. 4 cpv.

a) il testo dell' iniziativa. Se si tratta....

Art. 5 cpv. 3

Chiunque firma più di una volta o con un nome non suo è punito dal Dipartimento dell' interno con una multa fino a Fr. 100 .-- , secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

cpv. 4 Sono riservate le penalità previste dal Codice penale.

Art. 6 cpv. 2

aggiunta : , e in ogni caso , per almeno due ore il sabato e la domenica immediatamente precedenti la scadenza del termine per la raccolta delle firme.

cpv. 3 Il Municipio annuncia entro 24 ore l' avvenuto deposito , nonché gli orari di apertura della Cancelleria Comunale , meditante risoluzione pubblicata all' albo.

Art. 9 marginale

Accertamento delle firme; nullità

cpv. 1 il Consiglio di Stato procede all' accertamento delle firme valide.

Art. 10 cpv. 3

.... il Gran Consiglio delibera sulla domanda in conformità della presente legge.

Art. 21

Modificata la marginale come segue: < Iniziativa legislativa ; procedura speciale > e stralcio dell' ultimo cpv.

Art. 31

Il secondo comma viene avulso per costituire l'art. 32.

NB. - Gli articoli Seguenti avranno pertanto la numerazione aumentata di un'unità.

Per la Commissione speciale:

Poretti, relatore

Borella A. - Borella F. - Censi -

Lafranchi - Olgiati - Pellegrini P.-

Tettamanti - Verda P.